CODICE ETICO E DEONTOLOGICO

Federazione Nazionale Operatori Olistici Professionisti (F.E.N.O.O.P.)
Associazione Professionale di Categoria costituita ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4

PREMESSA E INQUADRAMENTO GIURIDICO

1. Il presente Codice Etico e Deontologico (di seguito "Codice") stabilisce l'insieme dei principi di condotta, dei doveri di trasparenza, dei canoni operativi e dei limiti professionali a cui sono inderogabilmente vincolati tutti gli iscritti alla Federazione Nazionale Operatori Olistici Professionisti (FENOOP), siano essi **Operatori individuali**, **Docenti**, **Centri Olistici** o **Enti di Formazione e Scuole associate**.
2. FENOOP è un'associazione professionale di natura privatistica non riconosciuta come ordine o collegio professionale; opera nell'esclusivo perimetro della **Legge 14 gennaio 2013, n. 4** («Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi»).
3. L'iscrizione a FENOOP e l'inserimento negli elenchi o registri interni attestano unicamente l'adesione volontaria ai valori statutari e garantiscono l'accesso ai servizi associativi di tutela, informazione, rappresentanza e convenzionamento assicurativo.
4. L'appartenenza a FENOOP:
 - **NON** costituisce abilitazione professionale pubblica né autorizzazione statale o sanitaria all'esercizio professionale;
 - **NON** conferisce valore legale o ordinistico alle competenze o ai titoli rilasciati dagli operatori o dalle scuole associate;
 - **NON** costituisce forma di "accreditamento statale", "certificazione pubblica di conformità" o "riconoscimento ministeriale" dei corsi e dei percorsi didattici.
 -

ART. 1 – DEFINIZIONE DEL RUOLO E AMBITO DI ATTIVITÀ

1. L'attività professionale dell'Operatore e delle Scuole aderenti a FENOOP afferisce in modo esclusivo all'ambito della salutogenesi, del benessere globale della persona intesa come unità inscindibile di corpo, mente ed energia, del rilassamento psicofisico e dell'educazione a stili di vita armonici e sostenibili.
2. L'intervento dell'Operatore è finalizzato unicamente a stimolare le risorse vitali dell'individuo, favorirne la consapevolezza e assecondare la capacità naturale di riequilibrio energetico. In nessun caso e per nessuna ragione l'attività ha finalità terapeutiche, cliniche, diagnostiche, riabilitative o sanitarie.
3. Il fruitore della prestazione è contrattualmente e deontologicamente qualificato come **«cliente»** o **«utente»**. È fatto espresso divieto di definirlo o trattarlo come «paziente».

ART. 1-bis – STANDARD OPERATIVI E PERIMETRO DI RIFERIMENTO (CATALOGO DBN REGIONE LOMBARDIA)

1. Al fine di assicurare la massima tutela del consumatore, garantire trasparenza all'utenza e prevenire rischi di sconfinamento in professioni regolamentate, FENOOP assume quale **standard oggettivo di riferimento tecnico, qualitativo e deontologico** il quadro delle competenze descritto nel **«Catalogo dell'Offerta Formativa delle Discipline Bio Naturali» istituito dal Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) di Regione Lombardia ai sensi della Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e recepito nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP)**.
2. L'attività degli Operatori e i programmi formativi delle Scuole associate devono rimanere rigorosamente aderenti alle schede di profilo, alle aree di competenza e alle declaratorie stabilite per le **50 Discipline Bio Naturali (DBN)** codificate e rappresentate nel predetto Catalogo (a titolo esemplificativo: Naturopatia, Kinesiologia, Riflessologie, Shiatsu, Tuina, Tecniche Manuali Olistiche, Aromaterapia, Biodanza, Yoga, Qi Gong, ecc.).
3. È fatto assoluto divieto all'associato di praticare o insegnare metodiche non codificate o manipolazioni strutturali non conformi alle schede tecniche DBN regionali, laddove tali pratiche presentino anche solo il rischio astratto di confondersi con atti tipici delle professioni sanitarie.

ART. 2 – TASSATIVO DIVIETO DI SCONFINAMENTO SANITARIO (ART. 348 C.P.)

1. È fatto tassativo e assoluto divieto all'Operatore, al Docente e all'Ente di Formazione di compiere o insegnare qualsiasi atto tipico o riservato in via esclusiva dalla legge alle professioni sanitarie protette (art. 348 del Codice Penale - Esercizio abusivo di una professione), quali Medico Chirurgo, Odontoiatra, Psicologo, Psicoterapeuta, Fisioterapista, Dietista, Biologo Nutrizionista, Infermiere o Farmacista.
2. In particolare, è fatto divieto di:
 a) effettuare anamnesi a scopo diagnostico, formulare diagnosi nosologiche, cliniche, funzionali o "diagnosi energetiche" con valenza medica tese a individuare malattie, traumi o disturbi fisici o psichici;
 b) prescrivere o somministrare farmaci, principi allopatici, preparati galenici o posologie terapeutiche di rimedi fitoterapici e integratori volte alla cura o alla guarigione di patologie;
 c) elaborare diete, schemi nutrizionali personalizzati, piani alimentari vincolanti con grammature o restrizioni caloriche, attività riservate a Medici, Dietisti e Biologi Nutrizionisti abilitati;
 d) praticare manovre manipolative vertebrali o articolari ad alta velocità e bassa ampiezza (thrust osteopatici o chiropratici diretti), manovre di riabilitazione post-traumatica riservate alla fisioterapia, o interventi invasivi tissutali quali l'inserimento di aghi (agopuntura);
 e) utilizzare apparecchiature, elettromedicali o dispositivi (inclusi strumenti di biorisonanza, elettroagopuntura o generatori di frequenze) presentandoli all'utente come strumenti di diagnosi clinica o macchinari per la terapia medica di patologie;

f) effettuare interventi su traumi psichici profondi, disturbi d'ansia clinici, disturbi dell'umore o nevrosi conclamate, ambiti di pertinenza esclusiva di Medici Psichiatri, Psicologi e Psicoterapeuti;
g) consigliare, suggerire o anche solo tollerare che il cliente sospenda, riduca, posticipi o modifichi cure farmacologiche, terapie o visite specialistiche prescritte da personale sanitario competente;
h) attribuire alle discipline olistiche o alle DBN proprietà curative, terapeutiche o promesse di guarigione da malattie fisiche o mentali.

3. Qualora il cliente manifesti sintomi dolorosi acuti, lesioni, stati infiammatori o patologie organiche conclamate, l'Operatore ha **l'obbligo deontologico immediato** di astenersi dal trattamento e invitarlo a consultare tempestivamente un medico o una struttura sanitaria.

ART. 3 – DOVERI SPECIFICI DI SCUOLE, ENTI FORMATIVI E DOCENTI

1. Gli Enti Formativi, le Scuole e i Centri didattici associati a FENOOP sono tenuti a strutturare la propria proposta formativa nella più assoluta trasparenza e nel rigoroso rispetto della Legge 4/2013 e della Legge Regionale Lombardia n. 2/2005.
2. È fatto divieto inderogabile agli Enti Formativi e ai Docenti di:
 a) promuovere corsi attribuendo loro efficacia abilitante all'esercizio di pratiche sanitarie, parasanitarie o comunque subordinate a iscrizione in ordini/albi statali;
 b) rilasciare agli studenti attestati o diplomi recanti qualifiche ingannevoli o confondibili con figure sanitarie (es. "operatore parasanitario", "massofisioterapista", "nutrizionista olistico clinico", "terapeuta");
 c) utilizzare verso l'esterno espressioni ingannevoli quali "corso accreditato dallo Stato", "titolo con valore legale", "qualifica abilitante ministeriale" o "riconoscimento legale della professione";
 d) insegnare manovre, protocolli o linguaggi volti a indurre gli allievi a praticare l'abuso della professione medica o psicologica.
3. **Proprietà Intellettuale e Divieto di Plagio:** l'Ente Formativo e i Docenti garantiscono sotto la propria esclusiva responsabilità che tutto il materiale didattico (manuali, dispense, slide, audio e videolezioni) è originale, legittimamente detenuto e non vìola diritti d'autore, brevetti o marchi di terzi, né costituisce plagio o riproduzione non autorizzata di opere altrui.
4. **Valore della Registrazione Corsi:** l'inserimento dei corsi nel Registro Interno di FENOOP ha mero e univoco valore interno associativo di conformità ai principi deontologici federali; non costituisce accreditamento ministeriale, certificazione di qualità di terzi né approvazione scientifica dei contenuti da parte della Federazione.

ART. 4 – TRASPARENZA, LESSICO PUBBLICITARIO E BLACKLIST TERMINOLOGICA

1. Nei confronti dell'utenza e in tutte le forme di comunicazione pubblica (siti web, canali social, cartellonistica, insegne, biglietti da visita, contratti e materiale promozionale), gli iscritti devono adottare denominazioni rigorose che non inducano in equivoco sulla natura non medica del loro operato.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 4/2013, l'iscritto ha l'obbligo di inserire in ogni atto formale, preventivo, ricevuta fiscale e materiale informativo l'espressa dicitura: **«Professione esercitata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4»**.
3. **Blacklist Terminologica.** È fatto espresso divieto agli iscritti di utilizzare, per descrivere le proprie attività, i corsi proposti o i locali di esercizio, vocaboli e formule riservate dalla legislazione italiana al comparto sanitario e clinico, tra cui:
 - *Terapia, Terapeutico, Seduta terapeutica;*
 - *Cura, Curativo, Processo di guarigione clinica;*
 - *Paziente, Assistito sanitario;*
 - *Prescrizione, Ricetta, Posologia curativa;*
 - *Visita (sostituire con "Consulenza o Sessione o Trattamento");*
 - *Diagnosi, Diagnostica energetica, Check-up clinico;*
 - *Clinica, Ambulatorio, Poliambulatorio, Studio Medico;*
 - *Riabilitazione, Rieducazione funzionale;*
 - *Dottore* (salvo effettivo possesso di laurea magistrale, purché non speso in modo da ingenerare confusione con l'esercizio della professione medica o psicologica).

ART. 5 – RISERVATEZZA E CONSENSO INFORMATO

1. L'iscritto rispetta il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni e i dati personali appresi durante l'esercizio della propria professione, nel pieno rispetto degli obblighi inderogabili previsti dalla legge o dalle richieste dell'Autorità Giudiziaria.
2. Il trattamento dei dati personali dei clienti e degli allievi deve avvenire nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
3. **Obbligo del Consenso Informato:** prima dell'inizio di qualunque percorso o trattamento, l'Operatore deve far sottoscrivere al cliente un modulo di consenso informato che dichiari in modo inequivocabile la natura esclusivamente non sanitaria e non medica della prestazione.
4. **Prestazioni su minori:** qualsiasi trattamento o consulenza rivolta a soggetti minorenni richiede obbligatoriamente il consenso scritto firmato da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale o dal legale rappresentante.

ART. 6 – SANZIONI DISCIPLINARI, DECADENZA ASSICURATIVA E TUTELA LEGALE

1. La violazione delle norme del presente Codice Etico, nonché l'avvio di procedimenti o l'emissione di provvedimenti sanzionatori da parte delle Autorità di controllo (Guardia di Finanza, NAS, Polizia Giudiziaria) per reati connessi all'art. 348 c.p. (Abuso di professione), all'art. 640 c.p. (Truffa) o alla violazione della legge sul diritto d'autore costituisce gravissimo e insanabile inadempimento contrattuale e deontologico verso FENOOP.
2. A fronte di accertate violazioni o contestazioni formali da parte delle Autorità, il Consiglio Direttivo di FENOOP adotta con effetto immediato i seguenti provvedimenti:

a) sospensione cautelativa immediata o espulsione definitiva dell'associato dalla Federazione;
b) cancellazione immediata dei percorsi didattici dell'Ente formativo dal Registro Interno FENOOP;
c) piena collaborazione con gli Organi Accertatori mediante trasmissione di tutta la documentazione e delle assunzioni di responsabilità sottoscritte dall'associato.

3. **Inoperatività e Decadenza della Copertura Assicurativa (RC Professionale)**
 a) L'accesso e l'operatività della polizza di Responsabilità Civile Professionale fornita o convenzionata da FENOOP sono rigorosamente subordinati all'esercizio di pratiche coerenti con la Legge 4/2013 e conformi alle declaratorie delle Discipline Bio Naturali previste dal Catalogo C.T.S. di Regione Lombardia.
 b) Qualsiasi sinistro o contestazione derivante da sconfinamento nell'ambito medico-sanitario protetto (art. 348 c.p.), da manovre terapeutiche/invasive ovvero dall'esercizio di discipline non ammesse nel perimetro associativo comporterà la **totale inoperatività della garanzia assicurativa per fatto doloso, colpa grave e difetto di perimetro contrattuale**, sollevando integralmente FENOOP da qualsivoglia onere.
 c) La compagnia assicurativa e l'Associazione FENOOP avranno diritto di rivalsa integrale sull'iscritto per somme, risarcimenti o spese legali eventualmente sostenute.
4. **Costituzione di Parte Civile.** FENOOP si riserva espressamente il diritto di agire in sede giudiziaria per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e all'immagine subiti a causa delle condotte illecite dei singoli associati e di **costituirsi parte civile nei procedimenti penali** incardinati contro gli stessi.